**Comunicato al cittadino riguardante le denunce a mezzo PEC**

Nel processo penale, la denuncia non può essere presentata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) dal privato cittadino. Questo perché l'articolo 240 del Codice di Procedura Penale, che disciplina le denunce, non prevede tale modalità di presentazione. La giurisprudenza, in particolare della Cassazione, ha più volte ribadito che la denuncia, nel processo penale, deve seguire le modalità previste dalla legge, che non includono la PEC per i privati. Pertanto, una denuncia presentata via PEC è considerata inammissibile.

PQM

le istanze, gli esposti e le comunicazioni in genere dirette a questa Procura, non possono essere ritenute ricevibili se trasmesse via e-mail, non garantendo tale strumento di comunicazione la piena, immediata e certa identificazione della fonte di provenienza.

lnvero la giurisprudenza costante chiarisce che le denunzie giunte via PEC sono assimilabili a denunzie anonime perché non vi è certezza sulla identità del mittente: "Ma poiché non hanno valore né possono essere utilizzati gli scritti anonimi, e tali sono quelli provenienti da persona la cui identità non sia certa, la denuncia o querela o istanza non possono essere inviate per via telematica»
Ancora si condivide l’orientamento per cui: «Si rende noto che le denunce e/o querele inviate a questa Procura della Repubblica da parte di privati cittadini attraverso messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata, non sono validamente presentate e non produrranno alcun effetto giuridico, non rispondendo ai requisiti fissati dagli artt.333,336 e 337 c.p'p'»

Per tanto si dispone che gli atti giunti tramite il suddetto sistema siano considerati inammissibili e come tali non iscrivibili.